Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Mercoledì, 15 dicembre — Numero 295

AVVISO

Norme d'abbonamento per l'anno 1921

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno	L.	45
» » semestre	»	26
» » trimestre	»	18

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno	L.	90
» » semestre	»	50
» » trimestre	»	30

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione)

Per un anno	L.	40
» » semestre	»	24
» » trimestre	»	16

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all'*Amministrazione della Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario o telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera *a*) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1718 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari delle colonie, di concerto con i Nostri ministri il segretario di Stato per il tesoro, il segretario di Stato per l'industria e il commercio e il segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La disposizione del 1° comma del Nostro decreto 2 maggio 1920, n. 521, è estesa ai mutui occorrenti al Ministero delle colonie per costruire nelle colonie case popolari o economiche da darsi in affitto al personale civile e militare dipendente dallo Stato ed avente ivi residenza.

A tali mutui si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art. 5 del testo unico approvato con Nostro decreto 30 novembre 1919, n. 2318.

Art. 2.

I mutui, di cui nel presente decreto, esenti da tassa di concessione governativa e da rilascio di delegazioni, verranno assunti con decreti del ministro delle colonie e messi in ammortamento con decorrenza dall'anno successivo alla dichiarata abilità delle case da costruirsi.

Per il periodo di tempo precedente l'inizio dell'ammortamento alla Cassa depositi e prestiti spetteranno gli interessi sulle somme corrisposte secondo la legge del suo Istituto.

La somministrazione avverrà a seconda del bisogno su richiesta del Ministero delle colonie nelle forme e con le modalità indicate nelle richieste stesse.

Art. 3.

Le quote di ammortamento del capitale mutuato e la differenza fra lo interesse normale e quello a carico del contributo di cui all'art. 5 del testo unico su citato saranno pagate ogni anno, entro il 23 giugno, alla Cassa depositi e prestiti, dal Ministero delle colonie, a carico dei bilanci coloniali.

Con decreto del ministro delle colonie, di concerto col ministro del tesoro, verranno stanziate nel bilancio delle singole colonie le somme necessarie per tali pagamenti.

Art. 4.

Con decreto Reale da promuoversi dal ministro delle colonie sarà provveduto a tutto quanto sia necessario per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — RUINI — SCHANZER — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1730 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visto il decreto governatoriale 10 dicembre 1911, che ristabilisce i dazi doganali in Tripolitania e in Cirenaica;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il R. decreto 18 marzo 1915, n. 402, che approva l'ordinamento doganale della Tripolitania e della Cirenaica;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla esportazione dalla Tripolitania e dalla Cirenaica del tonno pescato nelle acque di quelle regioni e dei sottoprodotti di esso, è imposto un dazio doganale nella misura seguente:

a) tonno salato, sott'olio o comunque conservato, al quintale, dazio Lit. 6;

b) sottoprodotti del tonno (interiora, olio, ecc.) comunque conservati, al quintale, dazio Lit. 4.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1732 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 ottobre 1906, n. 546, che approva il regolamento organico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Riconosciuta l'opportunità di modificare l'art. 41 del regolamento suddetto;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione del Ministero delle poste e dei telegrafi;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste e per i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 41 del regolamento organico dell'Amministra-

zione delle poste e dei telegrafi, approvato con R decreto 14 ottobre 1906, n. 516, è modificato come appresso:

« Gli ispettori distrettuali devono eseguire le visite ordinarie di loro iniziativa:

ogni triennio, agli uffici principali ed alle ricevitorie di ogni classe;

ogni anno, alle Direzioni locali,

sei volte in un anno, alle casse provinciali;

quattro volte in un anno, agli uffici interni delle Direzioni provinciali e locali, i quali abbiano maneggio di fondi;

due volte in un anno, agli uffici succursali, di stazione, di dogana, di porto e simili nel proprio distretto.

Gli ispettori distrettuali, aventi nel distretto uffici di stazione, da cui dipendono ambulanti, messaggeri e portapieghi, debbono eseguire non meno di sei visite all'anno lungo il percorso delle linee ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PASQUALINO VASSALLO.

Visto, *il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1734 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, sull'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visto il regolamento per l'esecuzione della suddetta legge, approvato col R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Visto il testo unico della legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità dello Stato, approvato col R decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto il R. decreto 23 maggio 1915, n. 761. che istituì per il 6° reggimento genio (ferrovieri) un Consiglio di amministrazione speciale per la gestione del servizio e del materiale automobilistico;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, approvato col R decreto n. 525 del 14 luglio 1898, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 20 aprile 1920, n. 451, relativo all'ordinamento provvisorio del R. esercito;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

Per la gestione della Direzione centrale automobilistica saranno costituiti, dal 1° maggio 1920, due Consigli d'amministrazione: il primo di essi amministrerà tutto il personale ed il materiale di tutti i gruppi (eccetto il materiale automobilistico) del corpo automobilistico; il secondo amministrerà tutto il materiale automobilistico del citato corpo automobilistico.

Il materiale amministrato dai due citati Consigli d'amministrazione sarà sottoposto al riscontro effettivo istituito con la legge 11 luglio 1897, n. 256, a datare dal termine che verrà stabilito con decreto del ministro del tesoro, di concerto col ministro della guerra.

Il primo Consiglio d'amministrazione sarà così costituito:

Presidente, tenente colonnello.

Relatore, maggiore d'amministrazione.

Direttore dei conti, capitano d'amministrazione.

Ufficiale pagatore, segretario.

Membri, due ufficiali superiori che seguono in anzianità il presidente, presenti alla sede;

e funzionerà nel modo, per gli scopi e con le responsabilità di cui al regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari.

Il materiale gestito dal predetto primo Consiglio sarà dato in consegna ad un ufficiale inferiore che ne renderà il conto giudiziale

Il secondo Consiglio d'amministrazione sarà così costituito:

Presidente, direttore.

Relatore, ragioniere capo di 1ª classe (d'artiglieria o geometra del genio).

Segretario cassiere, ragioniere (d'artiglieria o geometra del genio).

Membri, vice direttore (capo ufficio tecnico) ufficiale superiore che segue in anzianità il presidente, presente alla sede;

e funzionerà con le norme in vigore pel servizio dei lavori e del materiale del genio.

Il materiale gestito dal predetto secondo Consiglio sarà dato in consegna ad un ragioniere d'artiglieria o geometra del genio che ne renderà il conto giudiziale.

Art. 2.

Lo speciale Consiglio d'amministrazione istituito presso il 6° reggimento genio (ferrovieri) per la gestione del servizio e del materiale automobilistico di cui al R. decreto 23 maggio 1915, n. 761 è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1739 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Reale 30 settembre 1920, n. 1390, che dichiara cessato, per ogni effetto, lo stato di guerra

col giorno 31 ottobre 1920, e determina le modalità per il passaggio allo stato di pace;

Ritenuta la necessità di prorogare uniformemente di sei mesi da quest'ultima data i termini per la durata in servizio del personale avventizio, che risultino fissati a scadenze più brevi da provvedimenti emanati durante la guerra;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'efficacia delle disposizioni concernenti la facoltà di mantenere in servizio gli avventizi assunti presso le varie Amministrazioni dello Stato e che, per effetto della cessazione dello stato di guerra, ai sensi del R. decreto 30 settembre 1920, n. 1389, scadono prima del termine di sei mesi dal 31 ottobre 1920, è prorogata per la durata del termine medesimo e quindi sino al 30 aprile 1921.

Alla stessa data del 30 aprile 1921 è anche prorogato il termine per la prima riduzione del numero degli avventizi assunti avanti la guerra, fissato al primo giorno del terzo mese successivo alla cessazione dello stato di guerra, dall'art. 2 del decreto Luogotenenziale 9 aprile 1916, n. 400.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la ratifica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1741 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 30 settembre 1920, n. 1389, che dichiara cessato, per ogni effetto, lo stato di guerra col giorno 31 ottobre 1920 e determina le modalità per il passaggio allo stato di pace, a norma dell'art. 5 della legge 26 settembre 1920, n. 1322;

Ritenuta la necessità di prorogare la durata dei provvedimenti autorizzati col decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 563, fino alla ratifica del trattato di pace, per l'erogazione di sussidi rispondenti ad una anticipata provvisoria liquidazione di pensione diretta od indiretta a favore dei mutilati, invalidi, vedove ed orfani dei militari morti in guerra, già appartenenti all'esercito ed all'armata austro-ungarica e residenti nel territorio occupato in virtù dell'armistizio;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quelli della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È prorogata fino al giorno 30 aprile 1921 la durata dei provvedimenti autorizzati dal decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 563, per l'erogazione di sussidi rispondenti ad una anticipata provvisoria liquidazione di pensione diretta od indiretta a favore dei mutilati, invalidi, vedove ed orfani dei militari morti in guerra, già appartenenti all'esercito ed all'armata austro-ungarica e residenti nel territorio che venne occupato in virtù dell'armistizio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la ratifica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — BONOMI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1709. Regio decreto 10 novembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Rivarolo Canavese (Torino), di applicare, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1920, la tassa di esercizio, col limite massimo fino a L. 2000.

N. 1710. Regio decreto 21 novembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Nave (Brescia), di applicare, dal 1° gennaio 1920 al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio, col limite massimo fino a L. 500.

N. 1738. Regio decreto 14 novembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, vengono assegnate a vari Comuni del Mezzogiorno continentale e della Sicilia le quote di concorso per gli anni dal 1915 al 1920 per l'integrazione provvisoria delle deficienze di bilancio causate dall'applicazione delle disposizioni sui tributi locali contenute nelle leggi 31 marzo 1904, n. 140, 25 giugno e 15 luglio 1906, nn. 255 e 383.

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

IL COLLEGIO CENTRALE ARBITRALE

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 15 gennaio 1919, n. 55, composto degli Ecc.mi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente.

Biscaro gr. uff. Gerolamo, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo.

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente.

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo.

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore nel Ministero di agricoltura, membro supplente.

Assistito dal segretario comm. avv. Castellani Antonio, cancelliere capo della Corte di cassazione a riposo.

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA:

Udita la relazione del consigliere commissario Biscaro;

Letta la deliberazione 27 gennaio 1920 con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti fece richiesta per l'attribuzione al patrimonio dell'Opera stessa del seguente fondo rustico di proprietà del Collegio germanico-ungarico in enfiteusi di Von Laak Ermanno o Kenchen Egidio in parti uguali; parte della tenuta di Visarello nel territorio del comune di Bracciano (provincia di Roma) ai vocaboli Prato Grande, Sotto Cassa, Rimessa della Botte, Botti Grandi, Sotto Rocca Romana (parte), Crapecchia (parte); inscritta la parte richiesta nel catasto rustico del Comune al n. 1083, sez. 8ª, ai numeri: 43 sub. 1, 43 sub. 2, 44 parte sub. 1, 44 sub. 2, 45, 26, 27, 56, 57, parte del 25 sub. 1 (ett. 50 circa) e parte del 24 (ett. 20 circa), per la estensione di circa ett. 150 con i seguenti confini:

a nord: col resto della tenuta Vicarello;

ad est: col comune di Trevignano;

a sud: colla vigna eredi Montanucci e proprietà Cecchini e lago di Bracciano;

ad ovest: con la vigna, col casale e con l'oliveto del rimanente della tenuta Vicarello.

Ritenuto che alla richiesta sono stati successivamente allegati,

a) l'estratto n. 1083 del catasto rustico del comune di Bracciano intestato a Von Laak Ermanno e Kenchen Egidio con i cenni storici della intestazione, rilasciato dall'Agenzia delle imposte dirette di Bracciano in data 8 marzo 1920;

b) la relazione illustrativa della richiesta sottoscritta in data 27 gennaio 1920 dal consigliere delegato dell'Opera con piante topografiche della zona di terreno alla quale si riferisce la richiesta.

Ritenuto che così gli enfiteuti sacerdoti Von Laak e Kenchen, come il direttario Collegio germanico ungarico hanno fatto pervenire al Collegio due memorie corredate dal parere di un perito agronomo, nelle quali sollevano eccezioni contro la richiesta dell'Opera.

La relazione illustrativa della richiesta accerta che la parte della tenuta da stralciarsi a favore dell'Opera è divisa in senso orizzontale dalla strada provinciale.

La zona inferiore, della estensione di circa ettari 55, è pianeggiante; quella superiore è a lieve pendenza per circa ettari 25 e a pendenza più accentuata per altri 60 ettari. Circa 10 ettari comprendono spallette, tratturi, fossi e carracci.

Il terreno è molto fertile e profondo in tutta la parte piana; è meno profondo e meno fertile nella parte superiore.

Il sottosuolo è tutto tufaceo, molto permeabile e di facile dissodamento. La tenuta era in affitto agli eredi Montanucci i quali l'avevano subaffittata. Negli anni scorsi la parte era quasi tutta coltivata a turno di terzeria con piccoli appezzamenti a prato artificiale; della parte sopra la strada si coltivavano soltanto a periodi alternati e in vario modo le riserve pianeggianti lungo la provinciale. Nel 1919 tutta la zona era stata invasa parte da combattenti di Trevignano, e parte da quelli di Bracciano, i quali ne avevano seminati a cereali quasi due terzi, lasciando a pascolo l'altro terzo.

Il piano di trasformazione culturale della zona richiesta, proposto nella relazione, si ispira all'esempio delle mirabili trasformazioni già eseguite da molti anni nei terreni limitrofi, che trovansi nelle identiche condizioni di natura, di giacitura e di fertilità di suolo. Si propone: il dissodamento della parte sopra la strada fino alla rimessa Botti Grandi, da trasformarsi in vigneti, disposti a filari con alberi da frutto ed ulivi, mettendo il terreno interposto tra i filari a grano in rotazione con leguminose da seme e da sovescio; l'impianto di oliveti e noccioleti specializzati nella parte più a settentrione, la sistemazione, secondo gli usi locali, della zona sotto la strada con viti e fruttiferi, puro disposti a filari, ma a distanza tale da consentire negli spazi intermedi la coltivazione delle ortaglie primaticcie con preferenza per i carciofi, i finocchi, ecc.

Nelle loro memorie gli enfiteuti ed il direttario hanno richiamata l'attenzione del Collegio sulle importanti opere di bonifica compiute nel 1904 e 1905 sull'intera tenuta con la spesa di oltre 90 mila lire, previa autorizzazione e collaudo del competente Ministero di grazia e giustizia e sugli ulteriori lavori di sistemazione o canalizzazione delle acque sorgive, delle quali abbonda la tenuta, sia per i bisogni dei coloni, che a scopo di irrigazione.

Nel 1913 fu costruito con ingente spesa un vasto fabbricato, in parte per l'alloggio dei coloni, e in parte ad uso di vaccheria, capace di ben 40 mucche.

La costruzione di questa stalla era coordinata all'attuazione di un progetto di trasformazione della parte piana della tenuta, in modo da assicurare sopra metà di essa l'avvicendamento sessennale di leguminose foraggere e graminacee, impiantando nella zona irrigua medicai stabili e colture ortive.

L'attribuzione all'Opera della parte piana del terreno richiesto compromette tutto il progetto di trasformazione con grave pregiudizio per gli interessi degli enfiteuti e dell'Ente direttario, essendo quello il solo terreno pianeggiante dell'intera tenuta, della estensione di 1118 ettari, ove sia possibile l'impianto di medicai, indispensabile per l'alimentazione delle mucche.

Altri minori rilievi venivano elevati con riguardo allo scorporo del terreno collinoso rispetto all'accesso della zona lasciata all'Ente sopra il terreno in colle, alla parte della tenuta verso Bracciano, pure lasciata all'Ente.

Per rendersi conto dell'attendibilità dei suddetti rilievi il Collegio dispose un accesso superlocale a mezzo di uno dei suoi membri.

L'accesso ebbe luogo con l'assistenza dei procuratori dell'Opera, degli enfiteuti e del direttario.

In esito alle constatazioni fatte dal commissario delegato e alle ulteriori deduzioni presentate dai rappresentanti delle parti, il Collegio si è persuaso che l'attuazione del piano dei lavori proposti dall'Opera nella zona collinosa è destinato ad operarvi una importante trasformazione culturale, quale è l'impianto in parte, di vigne e oliveti, ed in parte, di colture erbacee ed anche arboree, in un terreno oggidì pressochè incolto, suscettivo delle suddette colture.

Si è verificato nella visita superlocale che esiste una carrareccia, la quale congiunge l'alta zona collinare con la strada provinciale.

Quanto al terreno in piano è indiscutibile la sua attitudine all'impianto di medicai stabili e di altre colture foraggere ed ortive.

Senonchè nell'apprezzamento della richiesta dell'Opera non si può prescindere dall'indagine sulle conseguenze che lo scorporo di questa zona sarebbe per determinare nella economia agricola dell'in-

tera tenuta. Accertata l'esistenza di un progetto di sistemazione e di bonifica della tenuta ad opera degli enfiteuti, in conformità del quale progetto nella zona in piano avrebbe dovuto darsi largo sviluppo alle colture foraggere per l'alimentazione delle bovine della vaccheria, e l'inizio di attuazione del progetto con la costruzione della stalla, attuazione che, rimasta interrotta durante la guerra, si intendeva ora di riprendere e di portare a compimento, si impone al Collegio la considerazione circa l'opportunità di contemperare gli interessi dell'Opera con quelli degli enfiteuti e dell'Ente direttario, in modo da assicurare il soddisfacimento dei legittimi bisogni degli ex-combattenti con i riguardi dovuti all'economia culturale della tenuta, dalla quale dovrà effettuarsi lo scorporo del terreno.

Trovasi pertanto conforme a giustizia ed equità di limitare la attribuzione all'Opera della zona in piano del terreno richiesto all'appezzamento che rimane ad oriente del fossato di scolo che scorre da nord a sud fino al lago, sul prolungamento della linea normale alla strada provinciale, segnata nel tipo-estratto catastale allegato alla relazione descrittiva, col nome di Mulattiera di Sutri, lasciandosi agli enfiteuti e al direttario l'intero appezzamento ad occidente del detto fossato, sotto la strada provinciale (parte del mappale 44) oltre alle parti del mappale 43; ferma l'attribuzione all'Opera di tutta la parte del terreno richiesto sopra la strada.

PER QUESTI MOTIVI:

Il Collegio;

Visti ed applicati gli articoli 9, n. 3, e 10, parte 1ª, del regolamento legislativo 16 gennaio 1919, n. 55, e 5 e 7 del R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612, pronuncia l'attribuzione all'Opera nazionale per i combattenti ed ordina l'immediata occupazione del fondo rustico di proprietà diretta del Collegio germanico-ungarico, in enfiteusi ai sacerdoti Von Laak Ermanno e Kenchen Egidio, come sopra descritto nei suoi confini, estensione e dati catastali, ad eccezione dell'appezzamento costituito dalla parte del mappale 44, sub. 1 e sub. 2, ad occidente del fossato che si scarica nel lago di Bracciano in corrispondenza della linea normale alla strada provinciale, segnata nella mappa catastale col nome di Mulattiera di Sutri, e delle parti del mappale 43 comprese nella zona richiesta, che si lasciano all'Ente direttario e agli enfiteuti.

Dispone che la presente ordinanza rimanga depositata nella segreteria di questo Collegio centrale, insieme ai documenti relativi.

Così deliberato e pronunziato il giorno 30 luglio 1920 in Roma, nella sede del Collegio arbitrale centrale.

Nonis — Biscaro, estensore — *Gatti — Brizi — Zattini — Ant. Castellani*, segretario.

La presente ordinanza è stata depositata nella segreteria del Collegio centrale arbitrale il giorno 10 agosto 1920.

Ant. Castellani, segretario.

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 16 agosto 1920.

Il segretario del Collegio: *A. Castellani*.

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

IL COLLEGIO CENTRALE ARBITRALE

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli Eccellentissimi signori:

Nonis grand'uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente.

Biscaro grand'uff. Gerolamo, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo.

Gatti grand'uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente.

Brizi grand'uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo.

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore nel Ministero di agricoltura, membro supplente.

Assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione a riposo.

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA DEFINITIVA:

Visto il ricorso 29 giugno 1920, prodotto dal signor D'Andrea Dario, avverso l'ordinanza di questo Collegio in data 14 marzo 1920, con la quale fu pronunciata l'attribuzione all'Opera nazionale del fondo di proprietà D'Andrea Dario, in territorio di Marino (Roma), distinto in catasto di Frascati, sezione 1, coi numeri 2313-1|B parte e 2313 2|B della estensione di Ha. 23.47.20, facente parte della tenuta Pascolaro di Marino;

Visti gli atti e documenti;

Udito il relatore gr. uff. prof. Brizi;

Ritenuto non potersi accogliere la tesi, per cui le tre categorie di beni, indicate dall'art. 9 del regolamento legislativo 16 gennaio 1919, n. 55, segnerebbero una subordinazione di casi. Al riguardo, il Collegio non può che riportarsi alla sua costante giurisprudenza, affermata, in senso contrario a tale tesi, che è contrastata dalla chiara disposizione della legge, nelle decisioni 14 marzo 1920 (sulla richiesta di fondo D'Andrea), 27 marzo 1920 (sulla richiesta del l'ex feudo Garrisi e Mucina), 20 giugno 1920 (sulla opposizione di Caro Don Gioacchino ed altri);

Ritenuto pure non potersi revocare in dubbio che il terreno, di cui si tratta, è suscettibile di importanti trasformazioni colturali. Il ricorso insiste, a tale riguardo, su un criterio di relatività, oltre che di opportunità e di equità, da recare in questo giudizio. Ma questo Collegio, fin dal primo stadio di esame, ravvisò opportuno inviare un proprio membro per un esame tecnico della località e nulla sostanzialmente oppone il ricorrente al fatto, in detta guida constatato, che, in concreto, il terreno è suscettivo di quegli impianti di vigneti, o di filari consociati con coltivazioni erbacee in regolare rotazione, come precisamente l'Opera nazionale si propone di fare. E dato lo stato di coltivazione del fondo, la indicata trasformazione colturale è certamente importante. I miglioramenti eseguiti in questi ultimi tempi, dall'attuale proprietario, è certamente lodevoli, non mutano questo stato obbiettivo del fondo;

Ritenuto che, a riguardo della questione che il terreno sia in parte da considerarsi area fabbricabile, il ricorso, e più ancora la non breve discussione verbale del ricorso stesso, seguita innanzi a questo Collegio, hanno recato elementi maggiori di quelli che furono portati nella prima decisione. Fermo il concetto che la destinazione ad uso edilizio debba unicamente emergere da una condizione obbiettiva, i detti maggiori elementi hanno messo in grado il Collegio di convincersi che tale condizione obbiettiva debba ritenersi per la parte estrema del fondo, che giunge a toccare la strada Marino-Castelgandolfo, e precisamente per la zona che finisce a punta, verso la strada Marino Castelgandolfo, e che è racchiusa fra la linea di confine con Navarra Leonardo, la strada vicinale limitrofa alla proprietà Torlonia, ed una linea spezzata che rimane ad ovest del fabbricato esistente sul fondo d'Andrea ed alla distanza di metri venti (20) dal medesimo, la quale linea congiunge il punto S.-O. del confine Navarra col punto di gomito della suddetta strada vicinale, punto che dista circa metri 450 dalla strada Marino-Castelgandolfo.

È pertanto il Collegio deve, in relazione a ciò, modificare la propria precedente ordinanza, riconoscendo, per detta zona, fondato il motivo addotto dal ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI:

Visti ed applicati gli articoli 12 del regolamento legislativo, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, e 11 e 13 del regolamento 22 agosto 1919, n. 1612:

Il Collegio accogliendo, per quanto di ragione, la opposizione prodotta, esclude dalla attribuzione pronunciata con la impugnata ordinanza 14 marzo 1920, relativa al fondo sopra indicato di proprietà D'Andrea Dario, la zona verso la strada Marino-Castelgandolfo e che è racchiusa fra la linea di confine con Navarra Leonardo, la strada vicinale limitrofa alla proprietà Torlonia, ed una linea spezzata che rimane ad ovest del fabbricato esistente sul fondo D'Andrea ed alla distanza di metri venti dal medesimo; la quale linea congiunge il punto S.-O. del confine Navarra col punto di gomito della suddetta strada vicinale, punto che dista circa m. 450 dalla strada Marino-Castelgandolfo.

Dispone che la presente ordinanza resti depositata, assieme ai documenti relativi, negli uffici di segreteria di questo Collegio.

Così deliberato e pronunziato il giorno 29 luglio 1920, in Roma, nella sede del Collegio centrale arbitrale.

Nonis — Biscaro — Gatti — Brizi, estensore — *Zattini* — *Antonio Castellani*, segretario.

La presente ordinanza definitiva è stata depositata, con i documenti relativi, nella segreteria del Collegio centrale arbitrale il giorno 22 ottobre 1920.

Ant. Castellani, segretario.

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti, ai sensi e agli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 27 ottobre 1920.

Il segretario del Collegio: *A. Castellani.*

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

IL COLLEGIO CENTRALE ARBITRALE

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli Ecc.mi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente.

Biscaro gr. uff. Gerolamo, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo.

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente.

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo.

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore nel Ministero di agricoltura, membro supplente.

Assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione a riposo.

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA DEFINITIVA:

Visto il ricorso in opposizione prodotto dalla Congregazione di carità di Monopoli, in persona del suo presidente sig. Domenico Capitanio, avverso l'ordinanza di questo Collegio in data 1° giugno 1920, con la quale si ordinava il trasferimento al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti dei due fondi denominati « Tortorella » e « Lama di Corvo », siti in Monopoli, di proprietà della predetta Congregazione;

Esaminati gli atti, udito il relatore gr. uff. Gatti;

Ritenuto che con ordinanza in data 1° giugno 1920, questo Collegio pronunciava il trasferimento al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti dei due fondi « Tortorella » e « Lama di Corvo » di proprietà della Congregazione di carità di Monopoli, ritenendo detti fondi suscettivi di importanti trasformazioni culturali a senso dell'art. 10 del regolamento legislativo 16 gennaio 1919 n. 55;

Che contro tale ordinanza, notificata il 25 giugno 1920, il presidente della predetta Congregazione di carità, debitamente autorizzato, ha prodotto ricorso in opposizione, notificato addì 8 luglio, presentando inoltre una memoria illustrativa ed un fascicolo di documenti, tra cui una perizia dei fondi in questione ed atti protestativi di alcune Opere pie locali e di cittadini di Monopoli avverso l'ordinato trasferimento. L'opponente in sostanza deduce che i fondi « Tortorella » e « Lama di Corvo » sono già in istato di fertile coltura, mentre la parte boscosa è soggetta a vincolo forestale; che essi non si prestano alla trasformazione in mandorleti e frutteti, ma soltanto a quella in vigneti, che importerebbe però una spesa ingente; che nella peggiore ipotesi potrebbe nella specie applicarsi l'art. 10, cap. 1, del regolamento legislativo 16 gennaio 1919, n. 55, e cioè disporsi l'assunzione dei fondi in enfiteusi o in affitto a lunga scadenza, non già il trasferimento; che con il trasferimento si viene a ferire gravemente il bilancio dell'Opera pia; mentre non si avvantaggiano i contadini già combattenti di Monopoli, i quali già impiegano il loro lavoro nella terra; che nella specie trattandosi di terre in piena coltura e messe in valore, non può disporsene il trasferimento, la cui finalità è di restituire a nuova vita le terre incolte e colonizzarle.

L'opponente conclude chiedendo:

1° in linea pregiudiziale esaminare se risulta che l'Opera nazionale ha ottemperato al disposto degli articoli 11, comma 2° e 3°, del decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, 8 e 9 del R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612 e nel caso negativo rigettare senza esame nel merito la richiesta di trasferimento;

2° nel merito revocare l'ordinanza impugnata;

3° in linea subordinata ritenere applicabile l'art. 10, cap. 1°, del regolamento approvato col predetto decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, disponendo che i fondi siano dati in enfiteusi o in affitto a lunga scadenza agli ex-combattenti di Monopoli;

4° che sia ordinata una perizia di ufficio dei fondi in questione.

IL COLLEGIO OSSERVA:

Nella prima fase del procedimento la Congregazione di carità di Monopoli già ebbe a contrastare la richiesta di trasferimento dei fondi « Tortorella » e « Lama di Corvo », ma la impugnata ordinanza ritenne che le eccezioni elevate dalla Congregazione non infirmavano il punto fondamentale su cui la richiesta era fondata, ossia la attitudine dei fondi ad importanti trasformazioni culturali.

Le deduzioni, ora formulate in sede di opposizione, benchè appoggiate su atti peritali, non hanno maggior valore. Che i fondi siano attualmente in coltura non esclude la possibilità di una trasformazione culturale.

La impugnata ordinanza, ben lungi dal trascurare lo stato attuale dei fondi, lo esamina ponendolo a raffronto con il piano preciso e concreto dei lavori proposto dall'Opera. Da tale confronto trae il giudizio della importanza della trasformazione culturale da attuarsi. Anche per la parte boscosa sono stati indicati i lavori da compiersi per operarne la trasformazione e se il bosco esistente nel terreno « Lama di Corvo » è soggetto a vincolo forestale è da considerare che tale zona è assai limitata ed a prescindere dalla possibilità di ottenerne lo svincolo essa non può influire sulla trasformazione culturale del fondo, che va riguardata nel suo complesso in rapporto all'intera tenuta.

Si nega dall'opponente la possibilità di impiantare mandorleti e frutteti, ma si riconosce la possibilità di impiantare vigneti, che è pure una grande ed importante trasformazione; si afferma che gli impianti di vigneti importino ingenti spese, ma anche questo punto fu esaminato nell'ordinanza, opponendosi il fatto della esistenza di vigneti nella stessa zona che dimostra la suscettività culturale ed economica dei fondi ai progettati impianti.

Nè vale insistere nel lamentare il danno che dal trasferimento deriverebbe al bilancio della Congregazione, avendo già questo Collegio rilevato che ogni considerazione su tale argomento, per quanto importante, esula dai termini del presente giudizio; come ne esula altresì la valutazione del maggiore o minor beneficio, che per le circostanze locali possano gli ex-combattenti ritrarre dai fondi passati al patrimonio dell'Opera nazionale, tutto ciò avendo attinenza con i criteri che l'Amministrazione dell'Opera stessa intende seguire nell'attuazione del proprio programma.

In sostanza l'opposizione non reca nessun argomento che non sia già stato vagliato nella pronuncia emessa da questo Collegio; nessun elemento di giudizio che valga a riscuotere la ragione giustificatrice dell'ordinato trasferimento.

Nel ricorso si accenna, ma con poca precisione, a ciò che deve costituire la finalità del trasferimento dei terreni all'Opera nazionale per i combattenti, per negare che nella specie essa ricorra. Non è esatto che il decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55 abbia inteso soltanto al dissodamento ed alla colonizzazione delle terre incolte; esso invece si informa al più ampio scopo di dare agli ex-combattenti, mercè il nuovo patrimonio terrie o attribuito all'Opera nazionale, la possibilità di un immediato lavoro che torni utile al progresso dell'agricoltura e prepari la quotizzazione delle terre. In vista di tali finalità sono determinate le ipotesi e le condizioni del passaggio dei fondi al patrimonio dell'Opera, che sono la soggezione dei fondi ad obblighi di bonifica o la loro suscettività ad importanti trasformazioni culturali; nell'una come nell'altra ipotesi si realizza lo scopo di dar lavoro agli ex-combattenti, di migliorare le condizioni agricole ed il rendimento economico della terra, e di prepararla per l'acquisto da parte dei lavoratori nei modi indicati dall'art. 26.

Quando, pertanto, si riconosce nei singoli casi che ricorrono gli estremi voluti in alcuna delle predette ipotesi per far luogo al trasferimento del fondo dell'Opera nazionale, come nella specie l'ordinanza impugnata ha ampiamente dimostrato, devesi ammettere che non soltanto è data osservanza al tassativo precetto degli articoli 9 e seguenti del citato regolamento, ma è altresì assicurato il conseguimento delle finalità assegnate all'Opera nazionale e allo svolgimento della sua attività.

Tutto ciò posto, ne segue che l'ordinanza impugnata deve essere mantenuta, senza attendere alle domande subordinatamente proposte dall'opponente.

Non è il caso, infatti, di procedere ad una perizia di ufficio, non ravvisandosi la necessità di nuovi accertamenti.

Neppure è da esaminarsi se sia da far luogo alla assunzione dei fondi in enfiteusi o in affitto a lunga scadenza ai sensi dell'art. 10, cap. 1°, del citato regolamento legislativo, poichè tale disposizione trova applicazione quando non ricorra, come nella specie, la ipotesi relativa al trasferimento.

PER QUESTI MOTIVI:

Rigetta l'opposizione proposta dalla Congregazione di carità di Monopoli contro l'ordinanza di questo Collegio in data 1° giugno 1920, che conferma.

Dispone che la presente ordinanza definitiva resti depositata, assieme ai documenti relativi, nell'ufficio di segreteria di questo Collegio.

Così deliberato e pronunziato il giorno 23 novembre 1920, in Roma, nella sede del Collegio centrale arbitrale.

Nonis — Biscaro — Gatti, estensore — *Brizi — Zattini — Ant. Castellani*, segretario.

La presente definitiva ordinanza è stata depositata nella segreteria del Collegio centrale arbitrale il giorno 27 novembre 1920.

A. Castellani, segretario.

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 3 dicembre 1920.

Il segretario del Collegio: *A. Castellani.*

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

IL COLLEGIO CENTRALE ARBITRALE

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli Ecc.mi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente.

Coppola comm. Francesco, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo.

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente.

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo.

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore nel Ministero per l'agricoltura, membro supplente.

Assistito dal segretario comm. avv. Castellani Antonio, cancelliere capo di Corte di cassazione a riposo.

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA DEFINITIVA:

Letta la opposizione proposta dalla duchessa donna Maria Torlonia in Sforza Cesarini con atto 12 gennaio 1920 avverso la ordinanza di questo Collegio del 16 dicembre 1919 di attribuzione al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti della tenuta denominata Portonaccio, di proprietà della predetta signora duchessa Torlonia in Sforza Cesarini, notificata il 31 dicembre 1919;

Udita la relazione del consigliere gr. uff. avv. Gatti;

Riesaminati gli atti e i documenti;

L'opponente deduce anzitutto che manca nelle specie il titolo giuridico per l'attribuzione della tenuta Portonaccio all'Opera nazionale, che dovrebbe consistere nel mancato adempimento della opera di bonifica, in quanto la stessa ordinanza di attribuzione riconosce che di fronte al complesso della economia agraria della tenuta gli obblighi che permangono rappresentano una secondaria manchevolezza e per di più limitata ad un particolare appezzamento dell'intera tenuta.

Aggiunge che la manchevolezza è ad ogni modo compensata da notevoli opere eseguite spontaneamente in eccedenza degli obblighi contenuti nelle prescrizioni ministeriali.

Il Collegio osserva che il caso in esame cade sotto l'ipotesi dell'art. 9, n. 3, del regolamento legislativo 16 gennaio 1919, n. 55, per cui è autorizzata l'attribuzione all'Opera nazionale per i combattenti di terreni appartenenti a privati proprietari che siano soggetti a obbligo di bonifica.

In tale ipotesi, che è diversa da quella della espropriazione a carico di proprietari inadempienti ai sensi dell'art. 14 predetto regolamento legislativo, l'attribuzione del terreno all'Opera è legittima sol che sia obbiettivamente constatata l'attuale permanenza di taluno degli obblighi di bonifica per cui il terreno non possa ritenersi completamente bonificato.

E precisamente su tale constatazione si fonda l'ordinanza impugnata, la quale afferma che la tenuta Portonaccio non si è sottratta alla totalità degli obblighi imposti, sussistendo tuttora la mancanza di una razionale rotazione agraria, della suddivisione del terreno in appezzamenti e dell'alberatura lungo i confini.

È ben vero che l'ordinanza dice che siffatti obblighi di bonifica non ancora eseguiti rappresentano una secondaria manchevolezza e si riferiscono quasi esclusivamente allo altipiano; ma tale dichiarazione non inficia il fondamento sostanziale della pronuncia, poichè sussiste in ogni modo la condizione necessaria e sufficiente, che

cioè il terreno è soggetto tuttora ad obbligo di bonifica, e poco importa quale contenuto abbia l'inadempimento di fronte al tassativo disposto della legge, che non ammette distinzioni tra gli obblighi per permangono, nè quindi una valutazione discrezionale del carattere e dell'importanza di essi, e tanto meno una compensazione tra le inadempienze e le opere non richieste dalle prescrizioni.

Si contesta, inoltre, che effettivamente un inadempimento degli obblighi di bonifica sussista, per la ragione che gli obblighi devono considerarsi non già isolatamente e per una parte del terreno, ma in relazione a tutta la tenuta.

Questa deduzione ricade sostanzialmente nella prima, in quanto si ritiene che l'inadempimento, che giustifica l'attribuzione non possa essere limitato ad una parte del terreno; ma a prescindere da quanto si è già osservato sulla irrilevanza di ogni distinzione in proposito, è ovvio che l'inadempimento ad un obbligo di bonifica, benchè materialmente inerisca una parte del terreno, tocca l'intero fondo, che deve considerarsi con un tutto unitario agli effetti della bonifica e sotto l'aspetto della economia agraria.

L'opponente propone infine la domanda subordinata che sia attribuita all'Opera nazionale non tutta la tenuta, ma solo l'altipiano, in quanto gli inadempimenti sono totalmente localizzati ad esso.

È qui da notare che l'altipiano costituisce la maggior parte del fondo, essendo di ettari 74, mentre la parte valliva è di soli ettari 17; ma a prescindere da ciò, la domanda subordinata si appalesa priva di fondamento, sia perchè l'obbligo di bonifica, come si è già rilevato, ha un necessario legame con tutto il terreno considerato come unità culturale, sia perchè la norma giuridica che autorizza l'attribuzione non prevede siffatto frazionamento de terreno in relazione ad una pretesa localizzazione degli obblighi d bonifica.

PER QUESTI MOTIVI:

Il Collegio rigetta l'opposizione proposta dalla duchessa donna Maria Torlonia in Sforza Cesarini, con atto 12 gennaio 1920, avverso l'ordinanza di questo Collegio del 16 dicembre 1919, che conferma.

Così deliberato e pronunciato il giorno 25 del mese di gennaio 1920 in Roma nella sede del Collegio centrale arbitrale.

Nonis — *Coppola* — *Gatti Salvatore* estensore — *Brizi* — *Zattini* — *A. Castellani*, segretario.

La presente ordinanza definitiva è stata depositata nella segreteria del Collegio centrale arbitrale il giorno 3 febbraio 1920.

Ant. Castellani, segretario.

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 4 febbraio 1920.

Il segretario del Collegio: *A. Castellani.*

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato.

Con decreto 3 dicembre 1920, n. 10591, il prefetto di Roma ha esteso le attribuzioni del commissario del Governo per gli allogg ai comuni di Bracciano, Manziana, Oriolo Romano, Canale Monte-i rano, Bassano di Sutri e Velletri.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 14 dicembre 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	169 16	Berlino	38 67
Londra	100 49	Vienna	7 95
Svizzera	448 42	Praga	33 125
Spagna	370 45	New York	29 02

Oro 398 43

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Netto
3.50 % netto (1906)	74 40	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	75 42	—

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

IMPIEGATI CIVILI.

Disegnatori tecnici.

Con R. decreto del 21 marzo 1920:

Forno cav. Severino, disegnatore tecnico di 1ª classe, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio dal 1° aprile 1920.

Assistenti del genio militare.

Con R. decreto del 20 giugno 1920:

Zofrea Saverio, assistente del genio, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio, dal 1° agosto 1920.

Applicati delle Amministrazioni militari dipendenti.

Con R. decreto del 13 giugno 1920:

Agricoli cav. Tullio, applicato, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio e per infermità non provenienti da cause di servizio, dal 31 luglio 1920.

Con R. decreto del 20 giugno 1920:

Lonati Settimio, applicato, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio dal 1° agosto 1920.

Con R. decreto del 20 giugno 1920:

Tufariello Leonardo, applicato, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio e per infermità non provenienti da cause di servizio, dal 1 agosto 1920.

Con R. decreto del 27 giugno 1920:

Gibboni Vincenzo, applicato, collocato a riposo per anzianità di serzio e per infermità non provenienti da cause di servizio, dal 1° agosto 1920.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Direzione generale dei servizi postali — Casse di risparmio postali

Resoconto sommario *delle operazioni eseguite a tutto il mese di marzo 1920*

OPERAZIONI ORDINARIE.

	UFFICI autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione, rinnovati e duplicati	Ultimati, estinti, smarriti, prescritti e annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mese di marzo	14	68.355	39.851	28.504	309.509	248.863
Mesi precedenti	27	146.861	61,617	85.244	596.932	466.534
Somme totali dell'anno in corso	41	215.216	101.468	113.748	906.411	715.397
Anni 1876-1919	10.542	22.526.759	16.279.231	6.247.528	108.433.858	82 081.594
Somme complessive	10.583	22.741.975	16.380.699	6.361.276	109.340.299	82.796 991

	Movimento dei fondi				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di marzo	312279394 61	—	312279394 61	186869542 65	125409851 96
Mesi precedenti	455595582 94	—	455595582 94	414334148 81	41261434 13
Somme totale dell'anno in corso	767874977 55	—	767874977 55	601203691 46	166671286 09
Anni 1876-1919	20707358488 72	1071331743 69	21778690232 41	16637018906 77	5141671325 64
Somme complessive	21475233466 27	1071331743 69	22546565209 96	17238222598 23	5308342611 73

LIBRETTI AL PORTATORE.

	UFFICI autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione rinnovati e duplicati	Ultimati, estinti, smarriti, prescritti e annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mese di marzo	—	519	151	368	2,055	2,128
Mesi precedenti	—	1.077	282	795	4.021	3.545
Somma totale dell'anno in corso	—	1.596	433	1.163	6.076	5.673
Anni 1915-1919	347	29.866	3 849	26.017	91 244	73.036
Somme complessive	347	31.462	4.282	27.180	97 320	78.709

	Movimento dei fondi				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di marzo	1.361.299 21	—	1.361.299 21	1.353.491 21	
Mesi precedenti	2.465 875 63	—	2.465 875 63	2.511.743 30	
Somme totali dell'anno in corso	3.827.174 84	—	3.827.174 84	3.865.234 51	12.705.000 95
Anni 1915-1919	44 447.636 38	771.029 92	45.218.666 30	32 474 605 68	
Somme complessive	48.274.811 22	771.029 92	49.045.841 14	36 339.840 19	

OPERAZIONI INFRUTTIFERE.

	MOVIMENTO DEI LIBRETTI			DEPOSITI		RIMBORSI		Rimanenze
	Emessi	Ultimati	Eccedenze	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
Mese di marzo	2.818	906	1.912	3.240	3.291.538 33	3.285	3.274.733 84	16.804 49
Mesi precedenti . . .	3.726	1.712	2.014	5.548	5.026.692 04	6.0 0	3.668.948 29	1.357.743 75
Somme totali dell'anno in corso . . .	6.544	2.618	3.926	8.788	8.318.230 37	9.295	6.943.682 13	1.374.548 24
Anni 1883-1919 . . .	260.947	155.102	105.845	1.563.185	943.795.490 87	2.293.529	908.005.619 62	35.789.871 25
Somme complessive	267.491	157.720	109.771	1.571.973	952.113.721 24	2.302.824	914.949.301 75	37.164.419 49

RISCOSSIONI D'INTERESSI su certificati del Debito pubblico

	Riscossioni	
	Quantità	Importo
Mese di marzo	18.978	1.314.991 57
Mesi precedenti	126.571	9.210.882 03
Somme dell'anno in corso .	145.549	10.525.873 60
Anni 1878-1919	9.398.979	681.487.367 53
Somme complessive . .	9.544.528	692.013.241 13

SERVIZIO INTERNAZIONALE.

	Rimborsi eseguiti in Italia su libretti emessi all'estero		Rimborsi eseguiti all'estero su libretti emessi in Italia	
	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Mese di marzo	88	55.484 44	53	62.316 64
Mesi precedenti . . .	106	64.252 17	75	83.223 67
Somme dell'anno in corso	194	119.736 61	128	145.539 31
Anni 1906-1919	60.419	8.783.643 57	14.041	6.213.636 20
Somme complessive . .	60.613	8.903.380 18	14.169	6.359.175 51

OPERAZIONI ESEGUITE per conto della Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai.

	Contributi	
	Quantità	Importo
Mese di marzo . . .	4.512	86.001 —
Mesi precedenti . . .	12.863	206.099 —
Somme dell'anno in corso	17.375	292.100 —
Anni 1899-1919 . . .	3.119.462	27.812.558 60
Somme complessive .	3.136.837	28.104.658 60

RIMESSE DEGLI ITALIANI residenti all'estero

	Quantità dei depositi	Importo
Mese di marzo . .	32.260	131.937.024 17
Mesi precedenti . .	33.058	116.971.419 99
Somme dell'anno in corso	65.318	248.908.444 16
Anni 1890-1919 . .	1.353.761	2.147.778.384 45
Somme complessive	1.419.079	2.396.686.828 61

SOMME CADUTE IN PRESCRIZIONE

	IMPORTO
Mese di marzo . . .	—
Mesi precedenti . .	—
Somme dell'anno in corso	—
Anni 1905-1919 . . .	4.707.220 93
Somme complessive	4.707.220 93

CASSE DI RISPARMIO
a bordo delle Regie navi

	Quantità delle operazioni	Importo	
		Depositi	Rimborsi
Mese di marzo	1	400 —	—
Mesi precedenti	1	1.158 80	—
Somme dell'anno in corso	2	1.158 80	—
Anni 1886-1919	96.153	5.503.240 21	4.534.219 54
Somme complessive . .	96 155	5.504.799 01	4.534.219 54

ACQUISTI DI RENDITA
e depositi nella Cassa dei depositi e prestiti

	Quantità	Importo
Mese di marzo	460	1.443.490 20
Mesi precedenti	860	3.817.802 18
Somme dell'anno in corso	1.320	5.261.292 38
Anni 1876-1919	492.429	776.896.280 78
Somme complessive	493.749	782.157.573 16

LIBRETTI DI VECCHIO TIPO
tolti di corso dopo la legge 24 dicembre 1908, n. 719
per la riforma contabile

	Quantità
Mese di marzo	312
Mesi precedenti	526
Somme dell'anno in corso	838
Anni 1909-1919	4.589.440
Somme complessive	4 590 278

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimenti di ricevute (1ª pubblicazione). (El. n. 17).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1707 — Data della ricevuta: ? — Ufficio che rilasciò la ricevuta: ? — Intestazione della ricevuta: Gaggianese Ferdinanda fu Biagio, moglie di Baya Armando — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 8000 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza....

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 507 — Data della ricevuta: 26 febbraio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Calabria — Intestazione della ricevuta: Catanoso Vincenzo fu Pasquale — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 4 — Ammontare della rendita L. 250 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 19 0.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 173 — Data della ricevuta: 30 gennaio 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Siracusa — Intestazione della ricevuta: Cartelli Carmelo, quale ff. sindaco del comune di Sortino — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 3 — Ammontare della rendita lire 632,96 — Debito comuni di Sicilia — Decorrenza 1° luglio 1918.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siensi intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 11 dicembre 1920.

Il direttore generale
Garbazzi.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Disposizioni nel personale dipendente:

Commissariato generale dell'emigrazione.

Con R. decreto del 28 marzo 1920,
registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1920:

D'Ajello comm. Arturo — Coletti comm. Silvio — Tomezzoli comm. Umberto — Di Palma comm. Guglielmo Emanuele — Perytle cav. uff. Giacomo — Russo cav. uff. Giovanni, promossi consiglieri di 2ª classe.

Alberini cav. uff. Leo, archivista di 1ª classe, promosso archivista capo.

Graziaparis comm. Augusto, archivista di 2ª classe, promosso archivista di 1ª classe.

Collari cav. Arturo, archivista di 2ª classe, promosso archivista di 1ª classe.

Ferrero cav. Antonio, applicato di 1ª classe, promosso archivista di 1ª classe.

Parmeggiani cav. Tancredi, applicato di 1ª classe, promosso archivista di 1ª classe.

Rebecca cav. Domenico, applicato di 1ª classe, promosso archivista di 1ª classe.

De Rosa cav. Giuseppe, applicato di 1ª classe, promosso archivista di 1ª classe.

Vitelli cav. Raffaele, applicato di 2ª classe, promosso archivista di 1ª classe.

Ficarelli Adamo, applicato di 2ª classe, promosso archivista di 2ª classe.

Con decreto Ministeriale del 15 gennaio 1920,
registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1920:

Palazzetti Angelo, usciere capo di 2ª classe, promosso usciere capo di 1ª classe.

Emidi Antonio, usciere di 1ª classe, promosso usciere capo di 2ª classe.

Vannelli Pietro, usciere di 1ª classe, promosso usciere capo di 2ª classe.

Pollastri Gaetano, usciere di 2ª classe, promosso usciere capo di 2ª classe.

Fasoli Francesco, usciere di 2ª classe, promosso usciere capo di 2ª classe.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*